



CITTÀ DI IGLESIAS

V Settore
Ufficio Cultura

Disciplinare Tecnico

Per la gestione “Affidamento del servizio di guida turistica e di addetto alla sicurezza nei siti minerari e museali”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....

Premessa:

I soggetti individuati nel presente Disciplinare Tecnico verranno d'ora in poi denominati per brevità come segue:

- Amministrazione Comunale di Iglesias: Comune.
- Affidatario del presente appalto: Appaltatore.
- Responsabile dell'appalto per conto dell'Appaltatore: Responsabile del Servizio-Settore o un suo delegato.

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto.

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Appaltatore i seguenti servizi:

- il servizio di guida turistica o ambientale/escursionistica;
- il servizio di addetto alla sicurezza;

La fornitura prevede la prestazione di un numero minimo di 7 guide turistiche o ambientali/escursionistiche da suddividere tra Porto Flavia, la Grotta di Santa Barbara ed i siti museali cittadini, oltre ai addetti alla sicurezza dovranno garantire il servizio tra Porto Flavia, la Grotta di Santa Barbara.

Più precisamente il servizio di guida deve prevedere:

- accompagnamento e la spiegazione ovvero narrazione ai fruitori della storia del sito interessato alla visita con l'indicazione dei percorsi, l'illustrazione degli stessi anche in lingua straniera oltre che in italiano;
- la predisposizione di itinerari tematici;
- le visite guidate dovranno essere svolte esclusivamente mediante personale iscritto all'Albo regionale delle guide turistiche;
- gli operatori devono possedere la capacità di rispondere a domande dei visitatori anche in lingua straniera, oltre che in italiano;
- l'accampamento dei visitatori in sicurezza con personale qualificato preposto a tale compito;

Articolo 2 - Durata dell'appalto.

L'appalto ha la durata dell'affidamento disposta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2022, ovvero di "9 anni" con termine al 31 ottobre 2030;

Non è previsto il rinnovo.

Il Comune, infine, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d. lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a sei (6) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del futuro contraente ovvero riaffidare alla Società stessa.

Articolo 3 - Importo dell'appalto.

L'importo definito è di € 305.995,89 annui, da corrispondere ogni anno per tutta la durata dell'appalto, comprensivi di ogni onere, salvo revisione.

I contratti collettivi applicati si riferiscono al Settore pulizia e multiservizi e Terziario ed il valore complessivo dell'appalto è determinato come dalla seguente tabella:

Articolo 4 - Luogo di esecuzione dell'appalto.

I luoghi dell'esecuzione del servizio di seguito si elencano non in maniera esaustiva:

- Sito di Porto Flavia presso Masua Mare Fraz. di Nebida;
- Sito di Grotta Santa Barbara presso la Frazione Bindua Minera di San Giovanni;
- Sito Galleria Villamarina presso Loc. Monteponi;

Musei attualmente fruibili:

- Museo Remo Branca;
- Museo Etnografico;
- Museo Speleologico;
- Mostra di riproduzioni di armi storiche;
- Museo scuole di miniera;
- Museo dell'Arte Mineraria;

Il Comune si riserva la facoltà di aggiungere o diminuire i siti o musei visitabili, in tal caso l'appaltatore verrà applicato quanto previsto dal successivo art. 21.

Articolo 5 – Modalità di affidamento del servizio.

L'appalto è affidato tramite affidamento diretto in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 6 - Termini e modalità di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi del presente Disciplinare Tecnico impegnandosi a svolgere il servizio secondo le indicazioni stabilite dal Committente, con la massima efficienza e puntualità operativa. Il servizio di informazione e accoglienza turistica dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti nonché, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare Tecnico o, in successive disposizioni del Committente.

L'Appaltatore è tenuto attenersi erogare il servizio di guida turistica e servizio di addetti alla sicurezza, accompagnando ed assistendo persone e gruppi di viaggi, con forte attenzione ai percorsi, una funzione di verifica e controllo, al fine di garantire il rispetto delle procedure gestionali, delle disposizioni e delle norme di sicurezza che regolano il conforme accesso e fruizione del sito.

L'Appaltatore è tenuto attenersi al principio della massima imparzialità senza favorire in alcun modo particolari esercizi commerciali, imprese o altri soggetti economici e privati, e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni e i servizi dati agli sportelli adibiti al servizio istituzionale.

L'Appaltatore è tenuto inoltre ad adeguare le modalità di prestazione dei servizi oggetto di affidamento alle eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali e le disposizioni del Committente potranno apportare in materia.

L'Appaltatore dovrà garantire:

- A) Il servizio di guida turistica** ovvero di operatori che per professione "accompagnano singoli o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche". Si tratta dunque di un'attività di tipo spiccatamente culturale, unica nell'ambito del settore turistico di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico locale, anche mediante il coordinamento ed il sostegno alla attività di altri soggetti istituzionali.
- B)** Che gli operatori assicurino l'accompagnamento dei gruppi o singoli in visita presso i siti minerari (Port Flavia – Grotta Santa Barbara – Galleria Villamarina) oltre che, eventualmente, alla distribuzione materiale promozionale sulle attrattive turistiche proprie del nostro territorio, spaziando anche in ambiti più vasti e forniscono informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione, di itinerari di visita ed escursione personalizzati del territorio di cui promuovono il prodotto turistico.
- C)** Garantire la sicurezza durante le visite attraverso la presenza di personale qualificato e addestrato a tali scopi il quali dovranno:
- seguire i fruitori durante tutte le visite affinché gli stessi non effettuino movimenti o manovre che possano mettere in pericolo la loro incolumità;
 - controllare ed indicare i vari presidi di sicurezza;
 - assistere i visitatori nelle fasi di emergenza;

Tutto il personale potrà essere incaricato di affiancare l'attività dello Sportello Turistico (IAT) supportando altresì attività di prenotazione dei servizi turistici locali come quello di visita ai siti minerari.

L'operatore dovrà avere idonea formazione sulla storia e geologia del territorio e la conoscenza adeguata di almeno due lingue.

L'appaltatore deve garantire minimo 30 ore settimanali di apertura dei Siti e Musei, anche nei giorni festivi di maggiore affluenza turistica, con orario flessibile, specie in concomitanza

con le manifestazioni più rilevanti dell'estate Iglesiente.

Articolo 8 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà:

- Garantire tutti i servizi oggetto dell'appalto secondo date e orari previsti all'art. 6;
- fornire la strumentazione necessaria allo svolgimento dei servizi richiesti, in particolare attrezzature informatiche aggiuntive, software, strumentazione di lavoro, automezzi, dispositivi di protezione individuale di sicurezza e di lavoro;
- idonea divisa di lavoro;
- assicurare, nello svolgimento dei servizi in piena imparzialità e neutralità relativamente a tutte le funzioni di promozione, senza favorire l'interesse di singoli soggetti pubblici e privati.
- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio, l'uso corretto delle attrezzature, degli arredi e dei materiali, nonché la sicurezza e l'ordine degli ambienti in cui si svolge l'attività.
- adeguare gli strumenti e le modalità di erogazione delle informazioni alle linee di comunicazione che verranno nel tempo definite.
- attenersi alle direttive impartite dal Comune nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto comunicando l'organizzazione dell'orario degli operatori al medesimo, che ne valuterà la corrispondenza alle esigenze del servizio.
- nominare un Responsabile del Servizio per la gestione e l'organizzazione dei servizi prestati, secondo le modalità definite dal successivo articolo 12;
- garantire la presenza costante del numero di addetti necessari per il regolare funzionamento dei servizi, procedendo all'immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, impegnandosi a sostituire tempestivamente anche il personale che abbia dimostrato prestazioni non conformi a quanto richiesto dal servizio oggetto del Disciplinare Tecnico e si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati. In caso di eventi calamitosi con livello di allerta arancione/rosso si procederà alla sospensione del servizio secondo le ordinarie misure di protezione civile.
- garantire l'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni personale, ecc...), da intendersi a carico dell'Appaltatore e pertanto eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio;
- garantire, da parte degli addetti ai servizi, la massima riservatezza su ogni aspetto connesso alle attività del servizio oggetto dell'appalto e assicurare il rispetto della privacy, a norma di legge, nonché la massima puntualità degli orari;

- garantire che il personale da impiegare nei servizi non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto, nonché abbia contegno e presenza idonea al servizio – di massima visibilità per il Committente – oggetto dell'appalto.
- al fine di consentire il controllo e le verifiche in merito al servizio fornito, l'imputazione delle eventuali responsabilità in materia di sicurezza ed adempimenti assicurativi, nonché il corretto computo dei moduli svolti, l'Appaltatore dovrà fornire mensilmente informazioni sui nominativi e le presenze del proprio personale impiegato e il numero dei moduli svolti. L'Appaltatore dovrà garantire, a sue spese, che il personale impiegato effettui le rilevazioni dell'orario di inizio e termine delle prestazioni con strumentazioni di rilevazione elettronici delle presenze.
- L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, della corretta e puntuale esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e/o incaricati, nonché degli eventuali danni, furti, incendi e responsabilità che potessero derivare al Committente o a terzi.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, connesse con l'esecuzione dell'appalto di che trattasi.

Articolo 10 – Assicurazioni.

L'appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio di appalto.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o alto evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o terzi comunque derivante dall'esecuzione del servizio: l'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti.

A tale scopo l'appaltatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "Terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore.

All'appaltatore, si richiede, inoltre la stipula di un'apposita polizza per copertura Incendio che assicuri il rischio locativo del fabbricato presso il quale viene svolta l'attività.

Le predette coperture assicurative, riferite specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, devono essere operanti per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.

Il Committente è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto

dall'impresa affidataria:

1. RCT con massimali non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro ed € 250.000,00 per persona per sinistro ed € 20.000,00 per danni a cose in consegna o custodia;
2. RCO per copertura dei danni procurati verso prestatori d'opera con massimali non inferiori ad € 500.000,00 per sinistro e ad € 250.000,00 per persona per sinistro.
3. Polizza Incendio rischio Locativo: massimale non inferiore a € 50.000 per sinistro;
4. Ricorso terzi da Incendio: massimale non inferiore a € 30.000 per sinistro.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall'Appaltatore alla stipula del contratto/convenzione, e comunque prima dell'inizio delle prestazioni restando comunque stabilito che la stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l'appaltatore da alcuna responsabilità che gli possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del presente Disciplinare Tecnico e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.

Articolo 11 - Personale incaricato dall'Appaltatore.

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà presentare l'elenco del personale assegnato al servizio stesso, con le relative mansioni.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte le norme di legge, sia quelle contenute nei contratti di lavoro sia in quelli integrativi utilizzati. Qualora l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente, il Committente non darà corso al pagamento delle competenze maturate e l'inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti.

La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell'Appaltatore, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione di diritto del contratto/convenzione per colpa dell'Appaltatore, nei confronti del quale il Committente si riserva la rivalsa in danno.

L'Appaltatore, in caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale impiegato nell'appalto, è tenuto a rispettare i requisiti di professionalità adeguati all'espletamento dei servizi richiesti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, con tutti i dati di identificazione.

L'Appaltatore è tenuto a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. 16/04/2016 n. 62, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune approvato con delibera G.C. n. 97 del 25 maggio 2021.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1 comma 9, lett. e) della legge 190/ e dell'art. 53, comma 16 del d.lgs. 165/2016 l'Appaltatore dichiara di non aver conferito incarichi né

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato e informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto Regolamento Europeo 679/2016.

Il Committente segnalerà all'Appaltatore comportamenti non conformi alla diligenza, prudenza e perizia richiesti dal presente Disciplinare Tecnico.

Resta ferma la responsabilità della ditta e la possibilità per il Committente di comminare le penali di cui all'art. 23 del presente Disciplinare Tecnico per tutte le mancanze evidenziate nello svolgimento dell'appalto, comprese le more del procedimento di adeguamento delle prestazioni richieste dal Comune e le eventuali inosservanze degli obblighi previsti dai contratti nazionali e territoriali di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Articolo 12 - Responsabile del servizio.

All'atto della stipula della convenzione l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile di servizio, che rappresenterà a tutti gli effetti l'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto e che dovrà operare in stretta collaborazione con il Committente al fine di garantire:

- il corretto svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico;
- il coordinamento e la supervisione di tutti gli operatori coinvolti;
- la comunicazione tempestiva di informazioni e dati a tutti gli operatori;
- la comunicazione al Committente di eventuali criticità rilevate e delle relative proposte di soluzione;
- il costante controllo della qualità dei servizi resi e, in generale, il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi indicati dal Committente;
- la compilazione dei report riepilogativi e la trasmissione degli stessi al Committente;
- la partecipazione agli incontri con il Committente;
- la possibilità di essere sempre facilmente reperibile nell'arco della giornata lavorativa.

Il Responsabile del Servizio dovrà coordinare l'operatività dei servizi richiesti e assolvere i compiti seguenti:

- a. organizzare, condurre, coordinare e effettuare la supervisione del lavoro del personale
- b. dell'Appaltatore addetto al servizio;
- c. garantire la reperibilità giornaliera h 8:00-20:00;
- d. mantenere un costante collegamento con il Direttore dell'Esecuzione, riferendo tempestivamente in merito a qualsiasi anomalia nei servizi;
- e. conoscere e utilizzare gli impianti antincendio, di illuminazione, di allarme, di rilevazione e segnalazione guasti, di gestione climatizzazione/riscaldamento, di videosorveglianza segnalando tempestivamente al Committente i guasti, le avarie, i danneggiamenti e ogni necessità di intervento manutentivo agli edifici e agli impianti, rilevate

direttamente o segnalate dai propri addetti così da garantire il costante controllo delle funzionalità;

- f. attuare le procedure di emergenza in caso di necessità, relativamente a quanto stabilito dalle norme di sicurezza, come precisate al successivo articolo 14, in materia di prevenzione incendi e primo soccorso.

Il Responsabile di Servizio dovrà essere altamente qualificato, di comprovata professionalità nell'ambito della gestione articolata del personale, di assoluta affidabilità.

La nomina del Responsabile di servizio, e del suo sostituto, dovrà essere accettata preliminarmente dal Committente. Il Committente potrà esigere, in qualsiasi momento, nell'interesse del servizio e con motivazioni scritte, l'allontanamento e la sostituzione del coordinatore e/o del suo sostituto.

Il Committente si rivolgerà direttamente al Responsabile del Servizio per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile del Servizio e si intenderanno come validamente effettuate all'Impresa ai sensi e per gli effetti di legge. Il Responsabile di Servizio dovrà essere obbligatoriamente individuato tra le unità di personale addette al servizio oggetto dell'appalto. L'Appaltatore dovrà altresì nominare un vice referente o sostituto per garantirne la presenza durante i servizi e durante i turni di riposo del Responsabile.

Articolo 13 - Obblighi in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato:

- ad applicare le disposizioni inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- a provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento di tutto il personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.81/2008.

Committente promuove la cooperazione e il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività in oggetto, e in tale contesto predispone il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

L'Appaltatore si impegna a compilare il modulo che il Committente provvederà a trasmettere, per la richiesta di informazioni e documenti relativi all'applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire al Committente, all'inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate e si impegna inoltre a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- a. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e suoi recapiti qualora esterno all'azienda;
- b. nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- c. requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;

- d. mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- e. formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- f. dotazione di dispositivi di protezione individuali laddove previsti;
- g. nominativo del Medico Competente e suoi recapiti qualora esterno all'azienda;
- j) altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 15 – Controlli.

L'Appaltatore deve essere dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Comune che può anche chiederne l'integrazione.

Nel caso in cui il Comune intenda attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi oggetto d'appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.

Ordinariamente dirigenti e funzionari del Comune possono svolgere ogni sopralluogo e verifica relativi allo svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.

L'Appaltatore si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'Appaltatore dovrà rendere conto al Comune.

Il Comune potrà attivare le forme di verifica che riterrà più opportune ed efficaci.

Articolo 16 – Sciopero.

I servizi oggetto del presente Disciplinare Tecnico sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per casi di forza maggiore.

In caso di sciopero del personale dipendente dall'impresa, la stessa è tenuta a comunicare al Comune, con congruo anticipo, il disservizio che ne deriverà.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.

Articolo 17 – Responsabilità.

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Disciplinare Tecnico, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al Committente, se richiesto, tutta la documentazione

necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Di ritardi, mancanze, scioperi, negligenze dell'Appaltatore o del suo personale che non rendessero possibile l'erogazione dei servizi oggetto del presente Disciplinare Tecnico, l'Appaltatore diviene responsabile e sanzionabile degli interi oneri conseguenti al mancato regolare servizio, quali: mancati incassi, rimborsi, costi amministrativi, danni d'immagine, ecc...

L'Appaltatore è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che, a giudizio del Committente, risultassero causati dal personale dipendente dell'Appaltatore stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'appaltatore per danni e/o furti al Comune in relazione all'esecuzione del presente appalto, il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto/convenzione.

Qualora, nel corso del servizio appaltato, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

L'Appaltatore manleva e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa o responsabilità che possa derivare dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e comunque per danni a terzi imputabili al personale dell'impresa appaltatrice durante il periodo di affidamento dei servizi. Ogni adempimento connesso ai rapporti assicurativi e previdenziali nonché al rispetto dei contratti di lavoro di categoria e delle normative in materia antinfortunistica e diritto del lavoro sono a carico dell'impresa appaltatrice.

L'impresa stessa dovrà dare dimostrazione di aver stipulato apposite polizze assicurative, di cui ai precedenti articoli.

Articolo 18 Elezione del domicilio.

L'Appaltatore dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio legale in Iglesias. In occasione della consegna del servizio deve indicare la sede presso cui manterrà il proprio Centro Operativo per tutta la durata dello stesso.

Articolo 19 Modalità di pagamento.

Il servizio sarà liquidato all'Appaltatore con cadenza mensile sul conto dedicato, mediante operazione di bonifico bancario, da parte dell'ufficio ragioneria, del canone stabilito, oltre iva

di legge, dietro presentazione di regolare fattura.

Articolo 20 – Subappalto.

All'Appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto/convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato articolo 119.

L'Appaltatore può ricorrere all'istituto del subappalto e del subaffidamento, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, fino al limite, di prestazioni subappaltabili o sub affidabili, incluse eventuali modifiche e integrazioni.

Qualora ricorrano le condizioni per inquadrare l'affidamento a terzi, come subaffidamento, l'Appaltatore potrà procedere solo a seguito di comunicazione all'Ente con indicazione della ditta "sub affidataria" e dell'importo previsto.

L'Appaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, dovrà produrre la documentazione prevista dalla legge.

Articolo 21 – Servizi extra contrattuali.

Nell'ipotesi in cui per cause non prevedibili sia necessario aumentare il numero delle ore lavorative o il numero del personale per erogare un servizio aggiuntivo, ad esempio nel periodo estivo, ove l'affluenza dei turisti aumenta consistentemente, l'appaltatore può richiedere al comune l'autorizzazione di prestazioni aggiuntive.

in tal caso il comune procederà attraverso ad autorizzare l'appaltatore e con tutti gli atti conseguenti, impegnando al contempo la spesa delle somme extracontrattuali.

Articolo 22 - altre disposizioni.

per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 23 - Penali

L'inosservanza delle condizioni previste dal presente Disciplinare comporterà l'applicazione di penali secondo la seguente articolazione, lasciando impregiudicata l'azione di responsabilità per gli eventuali maggiori danni arrecati dall'inadempimento per:

- inosservanza dei turni di servizio: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- inosservanza della presenza in servizio del numero del personale minimo: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- fornitura vestiario e DPI al personale: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;

- tutto ciò non espressamente riportato ma che rientra in gravi mancanze o pregiudizi all'Ente

Tali penali saranno calcolate sull'ammontare netto contrattuale.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo, pena la risoluzione del contratto/convenzione.

Articolo 24 - Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione Comunale, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice civile, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto/convenzione per il caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con incameramento automatico della cauzione definitiva ed esecuzione in danno, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato inizio dell'esecuzione del servizio;
- b) abbandono o interruzione anche temporanea del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore;
- c) grave negligenza, omissione e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, tale da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti del servizio o tale da esporre la Stazione Appaltante a un potenziale danno d'immagine;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Disciplinare Tecnico;
- e) cessione del contratto/convenzione e/o concessione in subappalto dei servizi;
- f) perdita dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e quelli previsti dalla normativa antimafia, e più in generale per il caso di perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- h) mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini assegnati, quando il Comune abbia dovuto, in tutto o in parte, avvalersi dello stesso;
- i) violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- j) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
- k) violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- l) ulteriori ipotesi al verificarsi delle quali il presente Disciplinare Tecnico preveda la comminatoria della risoluzione;
- m) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

In tali casi, così come negli altri previsti dal Disciplinare Tecnico, la Stazione Appaltante

potrà risolvere di diritto il contratto/convenzione semplicemente comunicando all'Appaltatore, con Raccomandata A/R ovvero PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di assegnare alcun termine, con l'indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà il proprio effetto.

La risoluzione potrà avere luogo anche per altri casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previa diffida ad adempiere entro un termine di max 15 gg entro il quale l'Appaltatore potrà altresì presentare le proprie controdeduzioni.

Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare Tecnico e nel contratto/convenzione saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto/convenzione risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 25 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del contratto/convenzione e che non possano essere definite in via amministrativa dovranno essere demandate esclusivamente al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dal presente affidamento; le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.

Qualora insorgano delle controversie circa il contratto/convenzione, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza Comune/Appaltatore, fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale alla verifica dell'operato ed effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo. In ogni caso, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto/Convenzione stesso.

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali.

L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

Finalità e modalità di trattamento dei dati:

I dati forniti dal Gestore saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio Cultura Sport e Spettacolo del Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento delle procedure. Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura in argomento, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché gli altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

Nel caso sia necessario conferire all'Amministrazione comunale dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica;
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 — fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: garante@gpdp.it — pec: protocollo@pec.gpdp.it .



Il Dirigente
Dott. Riccardo Carta